

Le seul point discutable est la condamnation aux frais. L'art. 29, al. 5, statue la gratuité de « la procédure » (le dernier alinéa ne permet de condamner aux frais que le plaideur téméraire, hypothèse qui n'est pas réalisée). Cette disposition est d'ordre public et impérative pour tous les degrés de juridiction que le litige peut parcourir. Il y a donc lieu d'ordonner le remboursement des 9 fr. 90 que les recourants ont payés.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

rejette le recours avec cette réserve que les recourants ont droit au remboursement des 9 fr. 90 de frais payés par eux.

IV. VERSICHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

61. Sentenza 22 ottobre 1936 della II Sezione civile nella causa Union Suisse contro Riva.

Se in un contratto d'assicurazione le parti si sono accordate per far valutare in modo definitivo da periti l'eventuale valore di risarcimento della cosa assicurata, il giudice può scostarsi dalla valutazione di costoro e sostituirle il proprio libero apprezzamento circa l'entità del danno solo se la valutazione peritale è manifestamente erranea o parziale.

A. — Con polizza del 2 dicembre 1930 Enrico Riva, proprietario d'un'autorimessa a Lugano, assicurava per la somma di fr. 7000 contro i rischi dell'incendio presso la Compagnia « Union Suisse » una automobile marca Sumbeam, modello 1920, della forza di 23 HP.

L'art. 33 delle condizioni generali del contratto prescrive :

« L'importo del danno subito dev'essere provato dallo stipulante. La somma assicurata non costituisce alcuna

prova nè per l'esistenza nè pel valore delle cose assicurate al momento del sinistro. »

L'art. 34 dispone :

« Se le parti non possono intendersi circa l'importo del danno accaduto questo dev'essere valutato definitivamente da periti. Ogni parte designa un perito e ne comunica il nome all'altra per iscritto Prima di entrare in funzione, i due periti ne designano, per il caso in cui non cadessero d'accordo, un terzo come soprarbitro, il quale — entro i limiti delle valutazioni fatte da entrambi decide definitivamente sui punti rimasti controversi Le spese del soprarbitro sono sopportate per metà da entrambe le parti. »

B. — Il 28 dicembre 1930 l'automobile assicurata, guidata da certo Bianchi impiegato del Riva, fu completamente distrutta da un incendio sviluppatosi mentre percorreva la strada fra Seeven e Lowerz.

Non avendo potuto intendersi circa l'ammontare del valore di risarcimento della macchina bruciata, le parti designarono, in conformità dell'art. 34 summenzionato, dei periti per valutarlo : il Riva nominò il sig. Hermann Schicker a Seeven e l'Union Suisse, l'ing. Jeanmaire a Ginevra, i quali a loro volta designarono il sig. Riesen a Berna quale superperito per il caso in cui non cadessero d'accordo.

I due periti scelti dalle parti non giunsero a conclusioni concordi : lo Schicker stimò il valore dell'automobile a fr. 2000 prima dell'incendio e a zero dopo, mentre il Jeanmaire lo valutò in franchi 1100 prima e in fr. 50 dopo il sinistro. Il superperito Riesen fu quindi chiamato a pronunciarsi e lo fece con una relazione motivata dell'undici febbraio 1931 fissando il valore dell'automobile in fr. 1100 prima dell'incendio e in fr. 50 dopo.

C. — Con petizione 19 dicembre 1932 Enrico Riva conveniva in giudizio l'Union Suisse domandandole il pagamento di fr. 7000, valore assicurato dell'automobile distrutta, coll'interesse al 5 % dal 28 dicembre 1930, e

di fr. 150, valore di un soprabito dell'impiegato Bianchi andato distrutto nel tentativo di spegnere l'incendio, coll'interesse al 5 % dal 28 aprile 1930.

La convenuta conchiudeva per il rigetto della domanda e, in subordine, perchè la stessa fosse amessa solo per l'importo di fr. 897,55.

Con sentenza 14 febbraio 1936, il Pretore di Lugano-Città ammetteva la petizione limitatamente a fr. 897,55 valutando, in conformità delle perizie Riesen e Jeanmaire, il danno subito dall'automobile in fr. 1100, a cui si dovevano aggiungere fr. 100 per il soprabito distrutto nell'incendio. Dalla somma così ottenuta andavano però dedotti fr. 200, importo che, secondo la polizza, restava a carico dell'assicurato e la metà, pure a carico di costui, delle spese di perizia, in fr. 52,45.

Enrico Riva s'appellava da questo giudizio riproponendo le conclusioni dedotte in sede cantonale.

L'appellata Union Suisse proponeva la conferma del giudizio querelato.

D. — Con sentenza 3 giugno 1936, il Tribunale d'appello del Cantone Ticino riformava parzialmente il giudizio del Pretore fissando in fr. 1848, coll'interesse legale dalla data del precetto esecutivo N. 154.151, l'indennizzo dovuto dalla convenuta all'attore. L'aumento era dovuto al fatto che il Tribunale « avuto riguardo a tutte le circostanze » riteneva di dover fissare in fr. 2000 il valore che aveva l'automobile al momento dell'incendio dichiarando che i motivi sui quali si basano le svalutazioni delle automobili usate « possono non corrispondere sempre ed in ogni caso a criteri giusti », che quindi il « valore effettivo dell'oggetto può essere talvolta in parte misconosciuto e che in concreto i tre periti furono dapprima dissenzienti circa il valore da attribuire alla macchina e che uno di essi ritenne che l'automobile potesse valere anche fr. 2000 ».

E. — La Compagnia d'assicurazioni « Union Suisse » s'è appellata da questa sentenza al Tribunale federale

domandandogli d'annullarla, d'ammettere, in conformità di quanto aveva giudicato, il Pretore, la petizione limitatamente a fr. 897,55 e d'accollare le spese e ripetibili alla controparte.

E. Riva ha aderito all'appello riproponendo le conclusioni dedotte in sede cantonale.

Considerando in diritto :

Il solo quesito ancora controverso in questa sede è quello relativo all'entità del danno causato all'attore dall'incendio dell'automobile assicurata, ossia al valore di risarcimento di questa macchina. In concreto questo pregiudizio è stato determinato da periti, in conformità di quanto è prescritto dal contratto stipulato fra le parti, ed il giudice non può prescindere dal risultato di questa valutazione, voluta dai contraenti, nel suo giudizio circa l'entità del danno. Anche se, giusta la giurisprudenza finora seguita dal Tribunale federale (RU 25 I 25 ; 26 II 758 ; 46 II 77, sentenze dei Tribunali civili in materia d'assicurazione I p. 28, IV p. 363), si riconosce al giudice la facoltà di esercitare un certo controllo sulla valutazione del danno fatta da periti designati conformemente al contratto, questo potere gli spetta però solo in quanto sia dimostrato che la valutazione peritale è manifestamente erronea o parziale. Se l'uno o l'altro di questi estremi non sussiste, la stima del danno effettuata in conformità delle norme contrattuali fa stato anche pel giudice, il quale non può sostituirle in questo caso il suo libero apprezzamento.

Nella fattispecie il giudice d'appello ha sostituito al parere motivato del superperito, designato in conformità dell'art. 34 delle condizioni generali del contratto, una valutazione propria più elevata del danno fissandolo in fr. 2000. Quest'aumento è però motivato da esso solo colla possibilità, puramente teorica, non dimostrata nè resa probabile, di un errore di valutazione del superperito e col fatto che il perito designato dall'attore aveva egli

pure stimato il valore dell'automobile in fr. 2000. Questi argomenti non sono però certamente tali (la stima del perito designato dall'attore non indica i motivi) da autorizzare il giudice a scostarsi dal parere motivato del superperito chiamato per volontà concorde delle parti a pronunciarsi definitivamente sul danno. Il Tribunale d'appello è quindi incorso in un errore di diritto arrogandosi in concreto una libertà d'apprezzamento del danno che non gli competeva, date le regole contrattuali di determinazione del pregiudizio ch'erano state concordate fra le parti.

L'appello principale deve quindi essere ammesso e quello adesivo respinto. Per provare che il valore dell'automobile era di fr. 7000 all'epoca dell'incendio, l'attore ha addotto che l'aveva pagata fr. 12.000 due anni prima. Ma questa circostanza, del resto non provata — perchè il venditore L'Allemand, interrogato come teste, non seppe precisare l'epoca della vendita — non autorizza la deduzione che l'attore ne trae, sia perchè può darsi che il prezzo di acquisto fosse esagerato, sia perchè l'automobile ha potuto deprezzarsi nel frattempo. Basta del resto ricordare che lo stesso perito designato dall'attore ne ha stimato il valore in fr. 2000, somma di molto inferiore ai fr. 7000 allegati dall'attore.

Il Tribunale federale pronuncia :

L'appello principale è ammesso e l'appello adesivo è respinto.

La sentenza appellata è riformata nel senso che la petizione dell'attore è ammessa limitatamente a fr. 897,55.

**62. Sentenza 29 ottobre 1936 della II Sezione civile
nella causa Società svizzera di assicurazione contro
gli infortuni in Winterthur contro Rocchi.**

1. Il diritto di regresso riconosciuto dall'art. 50 cp. 2 l. f. circolazione autoveicoli all'assicuratore verso l'assicurato si prescrive entro il termine di due anni.
2. L'azione di regresso dell'assicuratore non può essere fondata sul solo fatto che l'assicurato, titolare del certificato d'allievo automobilista, non era accompagnato da una persona provvista della licenza di condurre allorchè successe l'infortunio ; occorre inoltre che l'assicuratore provi che l'assicurato ha commesso nel condurre l'automobile un errore tale da dover esser considerato come la causa diretta ed efficiente dell'infortunio.
3. Le dichiarazioni inesatte fatte dall'assicurato all'assicuratore nell'intento d'ingannarlo comportano la decadenza dei diritti del primo verso il secondo solo se riguardano dei fatti su scettibili d'escludere o limitare gli obblighi dell'assicuratore.

4. — In principio di gennaio 1934 il sottispettore forestale Piero Rocchi, che aveva acquistato poco prima una vettura Fiat 501, otteneva dall'autorità ticinese la licenza per condurre un'automobile quale allievo. Con contratto del 10 gennaio 1936 egli si assicurava presso la Società svizzera di assicurazione contro gli infortuni in Winterthur, contro i rischi della responsabilità civile incombentegli quale detentore dell'automobile. L'art. 20 delle condizioni generali di questa polizza dispone quanto segue :

« Le eccezioni derivanti da questo contratto o dalla legge federale sul contratto di assicurazione, che avessero per effetto di ridurre o sopprimere il risarcimento del danno, non possono essere opposte alle pretese che spettano alla parte lesa in virtù della legge federale sulla circolazione degli autoveicoli e dei velocipedi. — Invece la Società ha un diritto di regresso contro il contraente nella misura in cui essa avrebbe avuto diritto di ricusare o ridurre le sue prestazioni giusta il contratto di assicurazione. Ciò vale particolarmente per i casi di sinistri cagionati intenzionalmente o per colpa grave, per